

Istituto Tecnico Commerciale e Geometri Statale *L. Einaudi*



Amministrativo per ragionieri – Liceo tecnico a indirizzo amministrativo –
Ragionieri Programmatori Mercurio - Periti aziendali Erica – Geometri –
Geometri Progetto Cinque – Liceo tecnico a indirizzo Geometri –
Corsi serali Progetto Sirio: Amministrativo e Geometri

Prot. n.
CIRC. n. 3/doc.

Chiari, 8 settembre 2008

A tutti i docenti

e p.c. Al personale ATA preposto

Atti

OGGETTO: *Sostituzione dei docenti assenti: permessi brevi e ore eccedenti*

La *Contrattazione integrativa d'Istituto* disciplina le procedure di sostituzione dei docenti assenti; in particolare definisce i criteri d'impiego delle risorse professionali di caso in caso disponibili. Considerato che sino a sottoscrizione di ulteriori accordi sindacali interni mantengono efficacia, come è ovvio, quelli vigenti, si ritiene opportuno richiamare di seguito i passaggi del testo della *Contrattazione docenti*, sottoscritto il 10.12.2005, relativi al recupero dei permessi orari e alla prestazione di ore eccedenti, accompagnati dalle opportune indicazioni operative.

Permessi brevi (art. 4, c. 16). *Le ore di permesso sono recuperate con le modalità e nei tempi previsti dalle norme; più precisamente: il docente indica il/i giorno/i della settimana e la/e fascia/e oraria/e in cui è disposto a effettuare recupero; quando si verifica una delle esigenze di servizio previste dal CCNL, art. 16, c. 3, il DS, per il tramite del personale amministrativo preposto, comunica per iscritto all'interessato giorno e ora in cui è chiamato a prestare recupero; tale comunicazione interviene con il massimo anticipo possibile, e comunque almeno il giorno prima di quello per cui va disposto il recupero medesimo; se l'interessato ha impedimenti motivati, è prevista la possibilità che il recupero sia prorogato fino a successivo manifestarsi di analoga esigenza di servizio. Il recupero delle ore fruite sotto forma di permesso breve, in ogni caso, va effettuato entro i termini improrogabili previsti dal CCNL, art. 16, c. 3, ovvero entro due mesi.*

Ore eccedenti (art. 4, c. 9 e 11). *Dopo l'entrata in vigore dell'orario definitivo il DS chiede ai docenti di esprimere la propria disponibilità a effettuare sostituzioni a pagamento di colleghi assenti, indicando giorni e fasce orarie cui tale disponibilità è riferita (...) Il ricorso a supplenze mediante ore eccedenti (...) è disposto dal DS in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno e compatibilmente con la disponibilità specifica di spesa, oggetto di costante monitoraggio.*

Considerato che fin da subito si registrerà forte difficoltà a provvedere alla sostituzione dei colleghi assenti, e stante il parere favorevole espresso dalla RSU negli a.s. precedenti, si è stabilito di utilizzare lo strumento delle ore eccedenti anche nella fase di vigenza dell'orario provvisorio.

Tutti i docenti interessati sono dunque invitati a dichiarare la propria disponibilità a prestare ore eccedenti retribuite, utilizzando l'apposito modulo, da ritirare e riconsegnare debitamente compilato in segreteria al più presto, non prima, comunque, di aver preso visione dell'orario provvisorio che entrerà in vigore a partire dall' 11 settembre. Tali docenti saranno naturalmente chiamati ad aggiornare il quadro delle rispettive disponibilità subito dopo l'entrata in vigore dell'orario definitivo.

Allegate alla presente si riportano informazioni relative all'istituto delle ore eccedenti.

Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
(prof. Giovanni Spinelli)

In via generale, sono da considerare ore eccedenti quelle prestate nelle scuole (inizialmente quelle scuole secondarie inferiori e superiori, ora anche nella scuola elementare e materna) oltre l'orario d'obbligo, ma non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento, di cui all'art. 88, ccnl 29.11.2007.

Le ore eccedenti assumono diverse connotazioni, in rapporto alla tipologia d'istituzione scolastica in cui vengono prestate e all'attività effettivamente svolta. Esse si distinguono in:

1. ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento degli istituti professionali;
 2. ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti in ogni ordine e grado;
 3. ore eccedenti prestate per l'intera durata dell'anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali; nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico per l'intera durata della nomina;
 4. attività complementari d'educazione fisica, vale a dire ore eccedenti prestate per avviamento alla pratica sportiva.
- Il MPI, con nota prot. n. 2424 del 07.09.2006, ha comunicato l'adeguamento della base di calcolo delle ore eccedenti l'orario d'obbligo per l'intera durata dell'anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali, con retribuzione a carico DPSV. Pertanto, nella base di calcolo è ora inclusa l'indennità integrativa speciale, considerato anche il parere favorevole espresso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 25253 del 28.07.2006.

L'adeguamento concerne solamente la citata tipologia di ore eccedenti.

È importante ricordare che l'articolo 90 del ccnl 29.11.2007 prevede l'avvio un'apposita sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del ccnl per procedere al riesame e all'omogeneizzazione della materia, prevista all'art. 30 del ccnl 29.11.2007. La necessità è dovuta principalmente al fatto che il compenso per ore eccedenti è calcolato nei modi più diversi, sia in riferimento alla voce stipendio tabellare (in godimento, iniziale del livello di appartenenza o forfetario) sia per quanto concerne la IIS, talvolta inclusa nel calcolo e talvolta esclusa. Ancora maggiore è la differenza se paragonate alle ore per attività aggiuntive di insegnamento.

Le ore eccedenti sono tuttora disciplinate dall'art. 70 del ccnl 04.08.1995, non disapplicato o modificato dall'ultimo ccnl 29.11.2007: i criteri per i conteggi e gli importi dei compensi variano in rapporto alla tipologia delle ore eccedenti da retribuire.

In generale, a queste particolari ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417: ogni ora eccedente effettivamente prestata viene retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. Il parametro è determinato dal fatto che 18 ore settimanali per 52 settimane all'anno sono pari a 936 ore annuali e perciò a 78 ore mensili.

Ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento degli istituti professionali

L'area di approfondimento negli istituti professionali è stata introdotta con il d.m 24.04.1992. Per gli studenti è costituita da quattro ore curricolari settimanali, didatticamente ripartite sulla base di una autonoma delibera del collegio dei docenti, affidate prioritariamente nell'ordine a: 1. docenti della classe; 2. docenti dell'istituto; 3. docenti con contratto a tempo determinato.

Le ore dell'area di approfondimento ovviamente non costituiscono cattedra, ad esclusione della casistica prevista nel d.i. 15.02.1993, e sono da attribuire ai docenti in forma di ore eccedenti, dopo aver acquisito la loro disponibilità. Sono retribuite con 1/78 dello stipendio mensile tabellare in godimento dell'interessato, con esclusione dell'IIS, per le ore effettivamente prestate. Ai sensi dell'art. 70, comma 2, del ccnl 04.08.1995, tale retribuzione è integrata dell'importo indispensabile a raggiungere il compenso orario lordo previsto per le attività di insegnamento, retribuibili a carico del fondo dell'istituzione scolastica. Il ccnl 29.11.2007 ha ridisegnato gli importi dei compensi orari per prestazioni aggiuntive retribuibili a carico del fondo di cui sopra, elevandoli a euro 35,00 lorde tabellari per le prestazioni d'insegnamento aggiuntive. Pertanto la differenza retributiva tra l'importo dell'ora eccedente determinato in base alle misure stipendiali previste dal ccnl 29.11.2007 e quello di euro 35,00 dell'ora aggiuntiva di insegnamento rideterminata dalla tabella 5) del ccnl 29.11.2007 grava sul fondo dell'istituto professionale (art. 88 ccnl 29.11.2007).

La corresponsione delle ore eccedenti qui descritte non compete al docente con nomina a tempo indeterminato totalmente o parzialmente a disposizione fino alle 18 ore. Al docente con nomina a tempo determinato con contratto con orario inferiore le 18 ore vanno invece retribuite come stipendio entro le 18 ore settimanali, nel limite temporale fissato dal contratto stipulato dal dirigente scolastico, ai sensi della cm 285/91.

Si rammenta che qualora non vi sia disponibilità di alcun docente interno alla classe o interno all'istituto è possibile la stipula di contratti a tempo determinato con docenti "supplenti" o con esperti, quando si tratti di discipline estranee ai contenuti didattici previsti dal dm 24.04.1992. Ovviamente tale personale esperto non è retribuito con accesso alle ore eccedenti e/o con completamento sul fondo dell'istituzione scolastica.

Ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti

La possibilità di "supplire" il personale assente con colleghi è progressivamente aumentata nel tempo, senza dover ricorrere a nuove nomine di supplenti. Partita come eventualità concessa solamente alle scuole medie e superiori, è stata estesa anche alle materne ed elementari. Pertanto, nelle scuole d'ogni ordine e grado è praticabile la sostituzione d'insegnanti assenti con colleghi, impegnati oltre l'orario d'obbligo. L'orario d'obbligo si deve riferire a quello specifico e diversificato, in rapporto ai vari ordini scolastici.

L'art. 22, comma 6, della legge 28.12.2001, n.448 (finanziaria 2002) prevede che le scuole (eccetto le materne ed elementari) possano provvedere alla sostituzione di docenti assenti con proprio personale docente a disposizione, fino ad un massimo di quindici giorni.

Il comma 1 dell'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289 si pone in linea di continuità con le scelte operate dalla finanziaria per il 2002. Se da una parte stabilisce che tutte le cattedre devono essere costituite in modo da raggiungere una consistenza oraria effettiva di 18 ore settimanali, dall'altra parte conferma l'applicabilità del già citato art. 22 della legge 28.12.2001, n. 448. Nella quotidianità scolastica c'è qualche problema di applicazione poiché, con tutte le cattedre a 18 ore, c'è poca disponibilità di personale per la sostituzione dei docenti assenti.

La corresponsione del compenso per le ore eccedenti qui descritte comunque non compete al docente con nomina a tempo indeterminato nella scuola secondaria totalmente o parzialmente a disposizione fino alle 18 ore.

Particolare attenzione deve essere posta nella liquidazione di questi compensi al personale docente con contratto a tempo determinato, in servizio presso una scuola secondaria, con orario settimanale di cattedra inferiore alle 18 ore. Per tale personale bisogna calcolare l'orario medio, al fine di verificare l'effettivo superamento dell'orario obbligatorio d'insegnamento, rapportato al periodo di nomina. Il trattamento economico fino alle 18 ore settimanali è riferito allo stipendio tabellare e alla iis, mentre le eventuali ore in eccedenza le 18, sono compensate come per tutto il restante personale. La formula per il calcolo dell'orario "medio" di servizio è precisata nella cm 23.12.1983, n. 360 ed è la seguente:

orario servizio settimanale inferiore alle 18 ore x 52 (n. settimane annue) x n. giorni supplenze 12 mesi 30 giorni
--

Nella scuola media e superiore, il compenso è pari ad 1/65 (1/78 aumentato del 20%) della retribuzione mensile iniziale del livello d'appartenenza, comprendente anche l'IIS.

Gli stessi principi utilizzati per i docenti di scuola secondaria inferiore e superiore possono trovare applicazione anche per i docenti di scuola materna ed elementare, naturalmente rapportandoli al diverso orario obbligatorio d'insegnamento di 25 ore per le scuole materne e 24 ore per le scuole elementari.

Nella scuola materna il compenso per ogni ora effettivamente prestata in sostituzione dei colleghi assenti oltre le 25 ore settimanali d'obbligo, è pari a 1/90 (1/108 aumentato del 20%) della retribuzione mensile iniziale del livello di appartenenza, comprendente anche la IIS.

Nella scuola elementare il compenso per ogni ora effettivamente prestata in sostituzione di colleghi assenti eccedente le 24 ore settimanali d'obbligo, è pari a 1/87 (1/104 aumentato del 20%) della retribuzione mensile iniziale del livello di appartenenza, comprendente anche la IIS.

Ore eccedenti prestate per l'intera durata dell'anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali; nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico per l'intera durata della nomina

Questo peculiare tipo di prestazione "eccedente" trova la fonte normativa nell'art. 88, comma 4, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nell'art. 6, d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed infine nell'art. 3, comma 10, d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. Il compenso, esclusivamente per l'intero anno scolastico nei primi due casi o per la durata della nomina nei corsi integrativi, è pari a 1/18 dello stipendio mensile tabellare dell'interessato, ora includendo l'iis per l'intero periodo.

L'emolumento deve essere conteggiato anche ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, in proporzione dell'effettiva durata della nomina. Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio, tale retribuzione va sospesa o ridotta della stessa misura. Trattandosi di un incarico che copre tutto l'anno scolastico ed essendo principalmente uno strumento per la copertura d'ore residuali nell'organico da parte del dirigente scolastico, la retribuzione sarà di competenza della DPSV che amministra la partita di spesa fissa.

Nel caso in cui si proceda a nominare un docente con contratto a tempo indeterminato alla scuola materna per la copertura di ore disponibili per l'intero anno scolastico, eccedenti il normale orario d'obbligo di 25 ore settimanali, la retribuzione è pari a 1/25 dello stipendio tabellare in godimento con esclusione della IIS per l'intero periodo. Per la nomina di un docente con contratto a tempo indeterminato alla scuola elementare per la copertura di ore disponibili per l'intero anno scolastico, eccedenti il normale orario d'obbligo di 24 ore settimanali, la retribuzione è pari a 1/24 dello stipendio tabellare in godimento con esclusione della IIS per l'intero periodo.

Deve essere conteggiato anche ai fini della tredicesima in proporzione all'effettiva durata della nomina.

Attività complementare di educazione fisica (ore eccedenti prestate per avviamento alla pratica sportiva)

In questo stesso ambito sono state per lungo tempo comprese le ore eccedenti prestate per avviamento alla pratica sportiva: ora vige la nuova denominazione "attività complementare d'educazione fisica".

I docenti d'educazione fisica possono svolgere attività d'avviamento alla pratica sportiva ed essere addetti ai giochi della gioventù per le scuole secondarie inferiori o ai campionati studenteschi per le scuole secondarie superiori. La prerogativa, esercitata dai docenti di questa specifica materia, è stata regolata per lungo tempo solo dall'art. 70 del ccnl 04.08.1995.

L'art. 32 del ccni 31.08.1999 ha adeguato l'attività d'avviamento alla pratica sportiva alla scuola dell'autonomia. L'articolo 87 del ccnl 29.11.2007 lo recepisce in pieno. Infatti, stabilisce che l'attività complementare d'educazione fisica va individuata nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel piano dell'offerta formativa (pof), progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti. L'attività, come ogni altra inserita nel pof, deve essere conferita con specifico incarico del dirigente scolastico. Ai sensi della cm 08.11.1983, n. 304, la prestazione sportiva degli studenti può giungere sino ad un massimo di sei ore settimanali, eccedenti l'obbligo scolastico, per un periodo di non oltre otto mesi ad anno scolastico.

Il compenso per ogni ora effettivamente svolta per l'attività complementare di educazione fisica, in eccedenza dell'orario obbligatorio di servizio (18 settimanali), è pari ad 1/78 dello stipendio mensile tabellare in godimento del docente a quello data, esclusa la IIS, maggiorata del 10% (artt.70 ccnl 04.08.1995 e 87 ccnl 29.11.2007), o in modo forfetario (art. 87 ccnl 29.11.2007), ai soli docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica.

Deve essere corrisposto ai soli docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto previsto nel pof in servizio nell'istituzione scolastica.

Qualora le ore d'attività complementare di educazione fisica costituiscano parte integrante dell'orario di cattedra, non è dovuto alcun compenso al docente con contratto a tempo indeterminato.

Si ricorda che l'art. 3, comma 2, lett.b del ccni 15.03.2001, accolto all'articolo 6 del ccnl 29.11.2007 ha stabilito che costituisce oggetto di contrattazione integrativa d'istituto la materia delle attività complementari di educazione fisica.

Riferimenti normativi: comma 4, art. 88 d.P.R. 31.05.1974, n. 417; cm 23.12.1983, n. 360; art. 6 d.P.R.

10.04.1987, n. 209; comma 10, art. 3 d.P.R. 23.08.1988, n. 399; art. 70 ccnl 05.08.1995; ccnl 26.05.1999; ccni 31.08.1999; ccni 15.03.2001; legge 28.12.2001, n. 448; legge 27.12.2002, n. 289; art.28 e 75 ccnl 24.07.2003; ccnl secondo biennio economico 07.12.2005; nota prot. n. 2424 del 07.09.2006; ccnl 29.11.2007.